

CONTRATTO DI LOCAZIONE A FREDDO

CIG

TRA

Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., con sede legale in Velletri (Roma), via Troncavia 6, cap 00049, codice fiscale 11211231003, in persona dell'Amministratore Delegato, Mauro Midei iscritta all'Albo Autotrasportatori merci conto terzi al n. RMT5824031B e al REN con n. M0095856 (nel seguito, per brevità, anche "**VOLSCA**")

E

La Ditta con sede legale in codice fiscale ..., iscritta nella nel Registro delle Imprese presso la CCIAA ... al REA ... iscritta all'Albo Autotrasportatori ..., CODICE REN ; in persona di ... , in qualità di .(nel seguito, per brevità, anche "**DITTA**")

PREMESSO

- che la Ditta è risultata aggiudicataria di un procedura di gara indetta dalla VOLSCA per il servizio di noleggio per 12 mesi
- che la Ditta dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando, dal Disciplinare, dal Capitolato di gara e suoi allegati, dall'offerta tecnica ed economica presentata (parti integranti del presente atto) definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

Ciò premesso e ritenuta la premessa parte integrante della presente scrittura privata le parti stipulano quanto segue.

Art. 1

Oggetto e importo del contratto

Il presente contratto sottoscritto dalla Società Volsca Ambiente e Servizi SpA e la Ditta, per l'importo totale di € ... oltre iva annui, importo mensile unitario € ... oltre iva e l'importo annuale unitario € ... oltre iva , di cui €per oneri sulla sicurezza ed € ... per costi della manodopera aziendale, ha per oggetto la locazione a freddo di n. la cui specifica tecnica presentata in gara, è parte integrante del presente contratto, conducibili da operatore in possesso di patente di guida adeguata alle caratteristiche dei mezzi, di seguito specificati:

Art.2
Durata e Uso

Il presente contratto ha validità per mesi 12, a partire dal giorno di effettiva disponibilità dei mezzi, risultante dal verbale di consegna. Il presente contratto non necessita di disdetta alcuna alla sua naturale scadenza o, nel caso di proroga, alla nuova scadenza. Poiché il contratto viene stipulato per adempiere alle obbligazioni derivanti dall'affidamento in house alla committente dei servizi di igiene ambientale, la durata dell'affidamento da esso regolato è, in ogni caso, condizionata al mantenimento della titolarità del servizio in capo alla medesima.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16 s.m.i., qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/16 s.m.i., la durata del contratto può altresì essere prorogata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

I veicoli sono messi a disposizione esclusivamente della Volsca per la durata del contratto stesso e saranno guidati esclusivamente da personale alle dipendenze della Volsca.

Art. 3
Garanzia Assicurativa:

La Ditta garantisce durante tutto il periodo di locazione le seguenti garanzie assicurative:

- Responsabilità civile v/Terzi comprensiva di Kasko, è esclusa qualsiasi franchigia a carico della stazione appaltante.
- Polizza incendio e furto assicurazione rc auto ,.

In caso d'incendio o furto Volsca dovrà presentare immediatamente denuncia presso le autorità competenti.

Ogni sinistro dovrà essere immediatamente denunciato alla Ditta alla quale dovrà essere consegnata tutta la documentazione (fotografie comprese). VOLSCA dovrà inoltre immediatamente trasmettere alla Ditta qualsiasi tipo di documento a lui notificato relativo ai danni, pretese o procedimenti connessi al sinistro.

Art. 4 **Tempi di consegna e addestramento personale**

La consegna dei mezzi a cura e spese della ditta dovrà avvenire entro 90 giorni dall'ordine emesso dalla Volsca, la quale si riserva la facoltà di scaglionare gli ordini in base alle proprie esigenze pertanto le quantità possono variare poichè i noleggi sono legati ai contratti di servizio dei comuni. La ditta dovrà predisporre e attuare tutte le operazioni necessarie a garantire la formazione del personale destinato all'uso della macchina. Le attività formative dovranno essere congrue e rispondenti alla complessità dell'uso del prodotto e a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza .

La Volsca entro 30 giorni dalla consegna della macchina completamente allestita insieme alla ditta fornitrice effettuerà le verifiche tecniche e funzionali al fine di rilasciare il successivo certificato di collaudo definitivo. Gli automezzi saranno considerati formalmente consegnati dopo il completamento delle seguenti fasi:

- consegna mezzi e verifiche di corrispondenza
- collaudo funzionale
- consegna documentazione richiesta
- formalizzazione di un verbale di collaudo eseguito dalla Volsca in contraddittorio con la ditta; in caso di esito negativo del collaudo la ditta si impegnerà ad effettuare tutti gli interventi necessari alla messa in perfetta efficienza della macchina entro 7 gg.

Art. 5 **Pagamenti**

Il pagamento avverrà con canone mensile unitario di € ... oltre iva e per un importo mensile per n. .. mezzi di €..... oltre iva.

Il canone di noleggio decorrerà dal giorno dell'effettiva disponibilità del mezzo. Per effettiva disponibilità si intende il mezzo collaudato, pronto all'uso corredato di tutte le autorizzazioni

rilasciate dai competenti albi. Tale data sarà apposta sul relativo verbale di consegna, che sarà quindi parte integrante del contratto. L'importo del canone mensile verrà liquidato mezzo bonifico bancario a 60 gg dalla data di ricevimento fattura, con fatture emesse mensilmente. I pagamenti saranno disposti previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prestazioni previste nei documenti contrattuali e previa verifica della regolarità contributiva, previdenziale e fiscale, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 **Caratteristiche Servizio e direttore dell'esecuzione**

Il canone è comprensivo dei seguenti servizi:

- noleggio a freddo
- personalizzazione mezzo secondo indicazioni della stazione appaltante
- formazione del personale destinato all'uso della macchina
- trasporto e attivazione dei mezzi sul luogo di utilizzo
- assicurazione rc auto, furto incendio e responsabilità civile comprensiva di Kasko, è esclusa qualsiasi franchigia a carico della stazione appaltante.
- garanzia per vizi e difetti di produzione e di buon funzionamento per l'intero periodo contrattuale
- ritiro al termine del periodo di validità contrattuale.

.

Manutenzione ordinaria giornaliera:

VOLSCA dovrà garantire una manutenzione ordinaria da effettuarsi sul mezzo.

La stessa manutenzione comprende:

- Lavaggio ed ingrassaggio dei veicoli con cadenza mensile
- Pulizia generale del mezzo in tutte le sue parti
- Controllo buon funzionamento attrezzatura
- Controllo generale funzionamento impianto elettrico
- Controllo ed eventuale sostituzione pneumatici per rotture accidentali.
- La fornitura di carburante.

Volsca garantirà inoltre una manutenzione straordinaria comprensiva di:

- Sostituzione materiali soggetti a usura
- Sostituzione o rabbocchi di lubrificanti, olio idraulico, grasso, liquidi di raffreddamento...

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing. Luca Cori.

Art 7
Riconsegna automezzo

Alla scadenza del periodo di locazione stabilito, o in qualsiasi caso di risoluzione o scadenza anticipata del contratto, VOLSCA si impegna a riconsegnare alla Ditta i veicoli locati nello stesso stato in cui li ha locati , fatto salvo per la normale usura..

I mezzi dovranno essere riconsegnati alla data di scadenza del presente contratto, fatta salva la facoltà della Volsca di esercitare l'opzione di proroga.

Art. 8
Cauzione definitiva

A garanzia della regolare esecuzione del contratto, la Ditta ha presentato alla stipula del presente contratto, cauzione definitiva pari al ..% dell'importo complessivo di aggiudicazione mediante fideiussione assicurativa.

Art. 9
Penali

Verrà applicata un penale di € 100 al netto di iva per ogni giorno di ritardo nella consegna dei mezzi rispetto al termine stabilito di 90 giorni dalla aggiudicazione definitiva .

Qualora siano necessari interventi di manutenzione straordinaria per malfunzionamenti e rotture del veicolo non dovuti ad incuria dell'utilizzatore, il veicolo verrà consegnato alla ditta aggiudicataria per gli interventi di ripristino.

Verrà applicata un penale di € 100 al netto di iva per ogni giorno di fermo macchina dovuto a ritardo nella riconsegna del mezzo in riparazione oltre 5 giorni lavorativi.

Gli importi delle penali verranno fatturati da Volsca fino alla concorrenza dell'importo dovuto. Le penalità saranno notificate al fornitore in via amministrativa, restando esclusa la necessità di avviso di costituzione in mora o procedimento giudiziale.

I fatti di forza maggiore che possono produrre ritardi nell'esecuzione della fornitura devono essere, dal fornitore, tempestivamente comunicati al committente.

Gli eventuali giorni di ritardo derivanti da cause di forza maggiore costituiscono oggetto di franchigia agli effetti della determinazione dei termini di consegna e dell'eventuale applicazione di penalità.

L'importo delle penali previste sarà normalmente detratto dal corrispettivo delle fatture (a partire dalla prima in pagamento).

Qualora siano riscontrate difformità del mezzo consegnato rispetto a quanto indicato in sede di gara o difetti di costruzione, nell'arco del noleggio, Volsca richiederà la sostituzione della macchina in quanto non conforme e quindi non utilizzabile. Qualora la richiesta di sostituzione non venga ottemperata nei modi e termini stabiliti dalla Volsca la stessa potrà risolvere il contratto senza che il fornitore possa sollevare alcuna eccezione, né pretendere alcuna somma per alcun titolo.

In tal caso Volsca provvederà all'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 10 Immatricolazione e iscrizione Albi competenti

Gli automezzi sono omologati per la circolazione su strada e rispondono a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia, assicurati, immatricolati e comprensivi di documentazione tecnica per l'iscrizione al relativo Albo.

Gli automezzi dovranno essere consegnati nei tempi stabiliti, presso le sedi operative della Volsca Ambiente e Servizi SpA che saranno indicate con assunzione a carico della ditta fornitrice di tutte le spese fino al luogo indicato (trasporto e consegna del mezzo).

All'atto della consegna sarà redatto, in contraddittorio, un verbale, nel quale verrà certificato il regolare funzionamento della macchina consegnata. Qualora le macchine non risultassero idonee, le stesse potranno essere rifiutate. Al momento della consegna gli automezzi dovranno essere corredati dai documenti di legge.

La Ditta in corrispondenza di ciascuna scadenza dovrà provvedere al pagamento della tassa di proprietà ed eventuali altre tasse relative al possesso o alla circolazione dei veicoli, in ottemperanza alle vigenti leggi. Inoltre la Ditta, nel momento in cui si renderà necessario, dovrà provvedere a

propria cura e spese alla revisione del veicolo . L'attrezzatura dovrà essere garantita per tutto il periodo di noleggio dalla data di consegna.

Art. 11 Cessione del contratto

E' vietata la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con la Volsca Ambiente e Servizi SpA.

12 Risoluzione del contratto

La ditta altresì dichiara:

1. di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001;
2. che, al proprio interno, dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231/2001 non risulta sia stato commesso alcuno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001, né sussistono fatti o eventi di qualsiasi tipo che potrebbero dar luogo al rischio di commissione di tali reati.

La ditta si obbliga a non porre in essere – e a far sì, ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere – atti o comportamenti tali da determinare la commissione, anche tentata, dei reati contemplati dal decreto legislativo n. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

In caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi previsti dai precedenti punti 1 e 2, Volsca Ambiente e Servizi SpA:

-avrà diritto di sospendere, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, l'esecuzione del contratto, mediante lettera raccomandata o PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento in questione;

ovvero, in alternativa,

-avrà facoltà di risolvere il presente contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ovvero potrà recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi momento ed anche in corso di esecuzione, senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata o PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inadempimento in questione.

L'esercizio dei sopraindicati diritti avverrà a danno della ditta, in ogni caso addebitandogli tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti e sempre fermo restando a carico della ditta la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza dell'inadempimento e l'obbligazione di manlevare e tenere indenne Volsca Ambiente e Servizi SpA per qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

La Volsca Ambiente e Servizi SpA potrà richiedere la risoluzione del contratto qualora si verificino le condizioni previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/16 s.m.i.

Art. 13 Spese contrattuali

Fanno carico alla Ditta le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni del contratto, diritti di segreteria secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le conseguenti spese notarili.

Art. 14 Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13 b Agosto 2010 n. 136 e.ss. mm., Ditta dichiara che gli estremi del conto dedicato , anche in via esclusiva a commesse pubbliche è :

La Ditta dichiara di essere informata sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci , falsità negli atti e uso di atti falsi , previste dall' art.76 del DPR 445/2000.

Art. 15 Trattamento dati personali

Ai sensi della normativa vigente, i dati forniti dalla Ditta sono trattati dalla VOLSCA esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Titolare dei dati è la Volsca Ambiente e Servizi SpA.

Art. 16
Foro competente

Qualora sorgessero delle contestazioni, il Foro competente è quello di Velletri.

Letto, accettato, sottoscritto